



NORMATIVA SICUREZZA

Circolare n. 06 – Maggio 2023

COMUNICAZIONE INFORMATIVA A TUTTI I CLIENTI

OGGETTO: qualità dell'acqua destinata al consumo umano – D.Lgs. 18/2023.

Nella **GU n. 55 del 6 marzo 2023** è stato pubblicato il **D.Lgs. n. 18 del 23/02/2023** "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano".

Il Decreto Legislativo n. 18/2023 è in vigore dal **21 marzo 2023**, e ha abrogato contestualmente il precedente D.Lgs. 31/2001.

Le principali novità riguardano sia le responsabilità dei gestori del ciclo idrico integrato e degli altri soggetti interessati quali amministratori di condominio, esercenti di ristoranti, alberghi, centri sportivi, ecc., sia i parametri da monitorare con i rispettivi limiti.

Nel primo caso, l'art. 2, definisce come «gestore della distribuzione idrica interna», *"... il proprietario, il titolare, l'amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d'uso dell'acqua"*.

Quanto agli obblighi gravanti sull'Amministratore l'art. 5 del Dlgs di cui sopra stabilisce, al comma terzo, che *"... per le acque fornite attraverso il sistema di distribuzione interno, il relativo gestore assicura che i valori di parametro di cui al comma 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto di utenza all'interno dei locali pubblici e privati"*.

L'art. 9 al comma 1, statuisce che *"... i gestori della distribuzione idrica interna effettuano una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate all'Allegato VIII, con particolare riferimento ai parametri elencati nell'Allegato I, parte D, adottando le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità delle acque nei casi in cui si evidenzia un rischio per la salute umana derivante da questi sistemi."*

In caso di inadempienza ai suddetti obblighi, l'art. 5 al comma 5, prevede *"... una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro."*

Sempre dallo stesso Decreto, nell'art. 4, vengono aumentati i parametri e rivisti i limiti. In particolare, i parametri aggiunti sono: Bisfenolo A, Legionella, Acidi aloacetici (HAAs), Microcistina-LR, PFAS e Uranio.

"LE RISPOSTE DELL'ESPERTO" a: info@sitechsrl.com

È possibile consultare la raccolta delle nostre circolari sul nostro sito web www.sitechsrl.com

SITECH S.R.L.

Via A. Algardi, 13 20148 Milano

P. +390241403719

F. +390293650846

@: info@sitechsrl.com

w. sitechsrl.com

C.F. e P.IVA 11930920159 – capitale sociale €10.401,00 i.v.

